

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

(ex art. 112 comma 9 del d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

per la valorizzazione integrata del Parco Archeologico di
Sibari, del territorio della Sibaritide e del Pollino

TRA

Il Parco Archeologico di Sibari (di seguito anche “Parco”), con sede e domicilio fiscale in Loc.tà Casa Bianca - Cassano allo Ionio (CS), Codice fiscale 94036550781, rappresentato ai fini del presente atto dal Dott. Filippo Demma, che interviene e agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore, giusti poteri conferitigli dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura (di seguito anche “MIC”) con Decreto Dirigenziale rep. n. 725 del 30 ottobre 2020, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Loc.tà Casa Bianca - Cassano allo Ionio (CS);

- Comune di Altomonte, CF 83002090781 con sede in Altomonte (CS), Largo della Solidarietà n. 1, nella persona del Sindaco Gianpietro Carlo Coppola, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;

- Comune di Cariati, CF 87000210788 con sede in Cariati (CS), Piazza R. Trento snc., nella persona del Sindaco Cataldo Minò, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;

- Comune di Cassano allo Ionio, CF 88000230784 con sede in Cassano allo Ionio (CS), Via Amendola n. 1, nella persona del Sindaco Giovanni Papasso, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;

- Comune di Castrovillari, CF 83000330783 con sede in Castrovillari (CS), Piazza Municipio n. 1, nella persona del Sindaco Domenico Lo Polito, domiciliato ai fini

del presente atto come sopra;

- Comune di Civita, CF 88000690789 con sede in Civita (CS), Piazza Municipio snc, nella persona del Sindaco Alessandro Tocci, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;

- Comune di Corigliano-Rossano, CF 03557570789 con sede in Corigliano-Rossano (CS), Via Barnaba Abenante n. 35, nella persona del Sindaco Flavio Stasi, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;

- Comune di Frascineto, CF 00356630780 con sede in Frascineto (CS), Via Roma n. 235, nella persona del Sindaco Angelo Catapano, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;

- Comune di Lungro, CF 83001310784 con sede in Lungro (CS), Piazza dei Salinari n. 6, nella persona del Sindaco Carmine Ferraro, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;

- Comune di Paludi, CF 00364800789 con sede in Paludi (CS), Piazzale Francesco Epifanio Salatino n. 1, nella persona del Sindaco Stefano Graziano, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;

- Comune di Saracena, CF 01258050788 con sede in Saracena (CS), via Carlo Pisacane n. 4, nella persona del Sindaco Renzo Russo, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;

- Comune di Spezzano Albanese, CF 88000290788 con sede in Spezzano Albanese (CS), Largo Don Bosco n. 18, nella persona del Sindaco Ferdinando Nociti, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;

- Comune di Terranova da Sibari, CF 94007720785 con sede in Terranova da Sibari (CS), Via Municipio n. 4, nella persona del Sindaco Luigi Lirangi, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;

- Comune di Trebisacce, CF 00378820781 con sede in Trebisacce (CS), Piazza della Repubblica snc, nella persona del Sindaco Alex Aurelio, domiciliato ai fini del

presente atto come sopra;

- Ente Parco Nazionale del Pollino in qualità di gestore del Parco Nazionale del Pollino, CF 92001160768 con sede a Rotonda (PZ), Strada Provinciale 28 Calabria n. 12, nella persona del rappresentante legale Presidente Valentina Viola, domiciliata ai fini del presente atto come sopra;
- Ente gestore Riserve naturali regionali "Lago di Tarsia - Foce del Fiume Crati" - Amici della Terra Italia, CF 80425370584 con sede in Tarsia (CS), Palazzo Rossi, Via G. Garibaldi n. 4, nella persona del Direttore con poteri di rappresentanza legale Agostino Brusco, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;
- Arcidiocesi di Rossano-Cariati, CF 87003160782, con sede a Corigliano-Rossano, in Via Arcivescovado n. 5, nella persona del legale rappresentante Arcivescovo Mons. Maurizio Aloise, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;
- Diocesi di Cassano all'Jonio, CF 93000760780, con sede a Cassano allo Jonio, in Piazza Sant'Eusebio n. 1, nella persona del legale rappresentante Vescovo Mons. Francesco Savino, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;
- Amarelli Fabbrica di Liquirizia S.R.L., P.I. 01666680788, con sede a Corigliano-Rossano (CS), Contrada Amarelli S.S. 106, nella persona del rappresentante legale Amministratore Unico Fortunato Amarelli, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;
- Associazione Centro Studi Naturalistici del Pollino Il Nibbio, CF 94003790782, con sede a Morano Calabro (CS), in Vico Il Annunziata n. 11, nella persona del legale rappresentante Nicola Bloise, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;
- Associazione Culturale "Gennaro Placco", CF 88001810782, con sede a Civita (CS), Piazza Municipio, nella persona del legale rappresentante Demetrio Emmanuele, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;
- Associazione Onlus di Promozione della cultura e dell'arte "A.O.P.C.A. L. Noia", CF 02700890789, con sede a Trebisacce (CS), in Via dei Massari ex Via dei Frantoi snc,

nella persona del legale rappresentante Salvatore Noia, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;

di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti"(congiuntamente)

PREMESSO CHE

- l'art. 6 («*Valorizzazione del patrimonio culturale*») del d.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante «*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*» (di seguito Codice) stabilisce, al comma 1, che «*la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati*», al comma 2, che «*la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze*» e, infine, al comma 3, che «*la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale*»;
- l'art. 111 del Codice stabilisce che «*le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono*

concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati» (comma 1) e che «la valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata» (comma 2). Quella pubblica «si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione» (comma 3), mentre quella privata «è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale» (comma 4);

- *l'art. 112 del Codice dispone che «lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica» (comma 4), e che «lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4» (comma 5).*
- *l'art. 112 del Codice comma 8 dispone che «ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto» e al comma 9 prevede che anche «indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la*

gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali».

- l'art. 43, comma 4, del d.P.C.M. 2.12.2019, N. 169, attribuisce al Direttore, tra gli altri, il compito programmare, indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione dell'Istituto;

VISTI

- l'art. 16, comma 4, del d.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. con L. 23 giugno 2014 n. 89;
- il D.M. 21 febbraio 2018 di «*adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale*»;
- il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il «*regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*»;
- il d.M. 28.1.2020 recante «*articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura*» con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Parco archeologico di Sibari, Istituto dotato di autonomia speciale;
- il d.M. 28.1.2020 recante «*modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale*», che, tra l'altro, assegna al nuovo istituto autonomo Parco archeologico di Sibari i seguenti immobili:

1) *Museo nazionale archeologico della Sibaritide – Cassano all'Ionio -*

Cosenza;

2) *Museo Archeologico Nazionale di Amendolara – Cosenza;*

3) *Parco Archeologico della Sibaritide – Cassano all'Ionio – Cosenza;*

- il decreto dirigenziale in data 30 ottobre 2020, rep. n. 725 della Direzione Generale Musei con il quale il dottor Filippo Demma è stato nominato Direttore del Parco archeologico di Sibari.
- la L.R. della Calabria n. 31/1995 "Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale", che promuove la costituzione di Reti e Sistemi Museali, Territoriali e Tematici (cfr. art. 6);
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 04/05/2023 del Comune di Altomonte ad oggetto *Valorizzazione integrata del Parco archeologico di Sibari e del territorio della Sibaritide. Approvazione schema accordo di valorizzazione (ex art. 112 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);*
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 13/06/2023 del Comune di Cariati ad oggetto *Approvazione Accordo di Valorizzazione per la valorizzazione integrata del Parco archeologico di Sibari del territorio della Sibaritide e del Pollino (ex art. 112, comma 9, D.Lgs. 22/01/2004 n. 42);*
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2023 del Comune di Cassano allo Ionio ad oggetto *Accordo di valorizzazione (ex art. 112 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) per la valorizzazione integrata del Parco archeologico di Sibari e del territorio della Sibaritide;*
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03/05/2023 del Comune di Castrovillari ad oggetto *Approvazione accordo di valorizzazione (ex art. 112 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) per la valorizzazione integrata del Parco Archeologico di Sibari e del territorio della Sibaritide;*
- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12/05/2023 del Comune di Civita ad oggetto *Approvazione accordo di valorizzazione (ex art.*

112 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) per la valorizzazione integrata del Parco Archeologico di Sibari e del territorio della Sibaritide;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 08/05/2023 del Comune di Corigliano-Rossano ad oggetto *Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 19 aprile 2023 avente ad oggetto "Approvazione dell'accordo di valorizzazione integrata del Parco archeologico di Sibari e del territorio della Sibaritide (ex art. 112 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - Presa d'atto";*
- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11/05/2023 del Comune di Frascineto ad oggetto *Approvazione accordo per la valorizzazione integrata del Parco Archeologico di Sibari e del territorio della Sibaritide;*
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2023 del Comune di Lungro ad oggetto *Approvazione accordo di valorizzazione del Parco Archeologico di Sibari e del territorio della Sibaritide;*
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21/04/2023 del Comune di Paludi ad oggetto *Approvazione dell'accordo di valorizzazione del Parco Archeologico di Sibari e del territorio della Sibaritide;*
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2023 del Comune di Saracena ad oggetto *Approvazione dell'accordo di valorizzazione (ex art. 112 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) per la valorizzazione integrata del Parco Archeologico di Sibari e del territorio della Sibaritide;*
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/04/2023 del Comune di Spezzano Albanese ad oggetto *Approvazione dell'accordo di valorizzazione integrata del Parco Archeologico di Sibari e del territorio della Sibaritide (ex art. 112 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);*
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18/04/2023 del Comune di Terranova da Sibari ad oggetto *Approvazione dell'accordo di valorizzazione (ex art. 112 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) per la valorizzazione integrata del*

Parco Archeologico di Sibari e del territorio della Sibaritide;

- il verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18/04/2023 del Comune di Trebisacce ad oggetto *Approvazione dell'accordo (ex art. 112 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) per la valorizzazione integrata del Parco Archeologico di Sibari e del territorio della Sibaritide;*

CONSIDERATO

- che in attuazione della L. 1° ottobre 2020, n. 133 recante la «ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005», il Parco archeologico di Sibari intende promuovere un approccio integrato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli e sviluppare un'azione congiunta tra autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile nonché incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche con organizzazioni interessate alla conservazione del patrimonio culturale pubblico;
- che il Parco Archeologico di Sibari intende promuovere e sviluppare il territorio di Sibari attraverso un processo di valorizzazione culturale e sociale dell'area;
- che le parti sono interessate ad una collaborazione finalizzata alla realizzazione di attività di tutela, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e crescita territoriale.
- che tali azioni promuovono la conoscenza dell'ambiente, del territorio e delle sue valenze culturali attraverso iniziative di capacità attrattiva del turismo che possono rivelarsi idonee, se oggetto di specifici accordi ed in un'ottica di collaborazione, alla valorizzazione dei beni culturali afferenti al Parco Archeologico di Sibari e ai Comuni dell'area della Sibaritide;
- lo Statuto ICOM (*International Council of Museum*) definisce il museo come

un'istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società, che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità. Operano e comunicano eticamente e professionalmente e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze.

- l'art. 151 comma 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. recante il "Codice dei contratti pubblici" prevede che il Ministero della Cultura per assicurare la fruizione del patrimonio culturale può attivare forme di partenariato con soggetti pubblici e privati, per il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili;
- i soggetti richiamati in premessa oltre ad avere tra i propri fini statuari la valorizzazione e la promozione culturale del territorio e dei beni di propria competenza, hanno manifestato la volontà e la disponibilità di collaborare attivamente alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio culturale anche attraverso specifici interventi di valorizzazione e fruizione diffusa di tutta l'area;
- è intento delle Amministrazioni e dei soggetti coinvolti di operare in una sinergica logica di sistema e di sviluppare una fattiva collaborazione, senza che sia però lesiva dell'autonomia organizzativa e decisionale dei rispettivi organi, e dei vincoli statuari e regolamentari degli Enti coinvolti;

LE PARTI CONVENGONO CHE:

- un'efficace attività di tutela, conservazione e valorizzazione richiede che i beni culturali e ambientali siano fruibili e che le strategie e le attività siano integrate

sia dal punto di vista soggettivo (rafforzando la collaborazione fra gli enti pubblici e fra questi e gli attori privati), che oggettivo (attraverso una valorizzazione sistemica dei beni culturali, tangibili e intangibili, in rapporto con il patrimonio paesaggistico e ambientale di un territorio);

- risulta necessario stabilire, in conformità a quanto previsto dall'articolo 112 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., citato in premessa, una strategia condivisa, al fine di porre in essere azioni e interventi adeguati ad una più puntuale valorizzazione dei beni culturali e ambientali di rispettiva pertinenza;
- gli investimenti sul patrimonio culturale e ambientale sono parte integrante di una strategia di sviluppo economico integrato e contribuiscono ad una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile del territorio;
- il patrimonio culturale e ambientale deve trasformarsi sempre più in fonte di innovazione sociale;

**Le Parti, come sopra costituite,
convengono e stipulano il presente accordo:**

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Con il presente accordo di valorizzazione (d'ora in avanti anche solo accordo) le Parti definiscono una comune strategia per la valorizzazione e promozione dei beni culturali e ambientali situati nell'area della Sibaritide, anche per il tramite di iniziative e attività di rilievo nazionale ed internazionale, nonché per la programmazione delle attività connesse all'attivazione del sistema museale regionale e nazionale integrato.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

La finalità del presente accordo è la realizzazione di attività di valorizzazione

relative al Parco archeologico di Sibari e al patrimonio culturale e ambientale di pertinenza dei soggetti sopra citati all'interno di una comune strategia di valorizzazione territoriale.

Con il presente accordo le parti si impegnano a definire modalità di coordinamento e raccordo delle rispettive programmazioni in materia di beni culturali e ambientali nell'area della Sibaritide, nonché ad individuare azioni e ambiti tematici prioritari di intervento con lo scopo di definire modalità comuni volte al perseguimento delle finalità come indicate nell'articolo 6 dello stesso Codice.

Le Parti concordano sulla opportunità di:

1) individuare le azioni e gli interventi necessari al fine del perseguimento degli obiettivi fissati, le modalità di integrazione e coordinamento delle attività per il loro coerente sviluppo, le modalità di attuazione per la efficace realizzazione degli interventi e le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria nel breve e nel medio termine;

2) acquisire strumenti, risorse finanziarie - anche attraverso il ricorso alle opportunità offerte da Piani Programmi e Iniziative a valere su finanziamenti regionali, nazionali e comunitarie (programmazioni 2014–2020, 2021–2027) - e assetti organizzativi per favorire la promozione e la valorizzazione condivisa del patrimonio culturale e ambientale nell'area della Sibaritide;

3) attivare collaborazioni con altri istituti, enti e università nel campo della ricerca, della conoscenza e valorizzazione del patrimonio naturalistico, demotetnoantropologico, archeologico e storico-artistico presente nel territorio regionale, nazionale ed internazionale;

4) promuovere azioni che favoriscano l'accessibilità dei parchi, dei musei e dei luoghi della cultura, la partecipazione culturale e l'inclusione di tutti i cittadini, di tutte le categorie in particolar modo di soggetti fragili e/o con disabilità.

ARTICOLO 3 – TAVOLO TECNICO

Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del presente accordo, è istituito un tavolo tecnico composto dai rappresentanti legali dei soggetti sottoscrittori o propri delegati.

Al tavolo tecnico spetta il compito di definire i temi, i metodi e gli strumenti dei percorsi attuativi di valorizzazione territoriale, di proporre e sostenere azioni e attività congiunte in coerenza con le finalità di cui al precedente art. 2 e di agevolare la conclusione di protocolli attuativi tra le parti per la tempestiva realizzazione degli interventi.

Al tavolo tecnico spetta, inoltre, il compito di monitorare l'attuazione dell'accordo e - previa verifica degli esiti - ne propone il rinnovo di cui all'art. 5.

Le modalità di funzionamento del tavolo tecnico saranno oggetto di successivo accordo da adottarsi nella prima seduta.

La partecipazione al Tavolo Tecnico non dà titolo a compenso, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo.

ARTICOLO 4 – COMPITI DEI SINGOLI ENTI, PROTOCOLLI ATTUATIVI

Ciascun Ente, autonomamente, provvede alla gestione della propria programmazione e dei propri progetti culturali.

Le Parti si riservano, in merito a specifici progetti ed attività che si caratterizzano per la particolare complessità inerenti all'attuazione del presente accordo, di integrare le condizioni previste nello stesso previa stipula di appositi protocolli attuativi/integrativi.

ARTICOLO 5 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha una validità di tre anni a decorrere dal giorno della firma.

Decorso tale termine le parti, previa verifica degli esiti, valuteranno l'opportunità di rinnovarlo.

Ogni modifica e/o integrazione rispetto a quanto stabilito nel presente accordo sarà oggetto di atto integrativo scritto fra le parti.

Le comunicazioni fra le parti in riferimento a eventuali modifiche o integrazioni avverranno mediante PEC.

ARTICOLO 6 - COMUNICAZIONE PUBBLICA

Le attività decise nell'ambito del presente accordo saranno promosse e comunicate dalle parti utilizzando tutti gli strumenti individuati come opportuni sia separatamente che – eventualmente - attraverso iniziative mirate di comunicazione da concordare caso per caso tra le parti, facendo sempre esplicito riferimento al presente accordo.

ARTICOLO 7 - CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

I soggetti interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente accordo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si impegnano a ricercare adeguate forme di partecipazione e coinvolgimento, oltre che dei soggetti sottoscrittori del presente accordo, anche di ulteriori soggetti pubblici e privati, attivi sul territorio, in conformità alle finalità istituzionali di valorizzazione di cui al presente accordo e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Cassano allo Jonio, lì

Letto, firmato e sottoscritto

PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI

Filippo Demma

SINDACO DI ALTOMONTE

Gianpietro Carlo Coppola

SINDACO DI CARIATI

Cataldo Minò

SINDACO DI CASSANO ALL'JONIO

Giovanni Papasso

SINDACO DI CASTROVILLARI

Domenico Lo Polito

SINDACO DI CIVITA

Alessandro Tocci

SINDACO DI CORIGLIANO-ROSSANO

Flavio Stasi

SINDACO DI FRASCINETO

Angelo Catapano

SINDACO DI LUNGRO

Carmine Ferraro

SINDACO DI PALUDI

Stefano Graziano

SINDACO DI SARACENA

Renzo Russo

SINDACO DI SPEZZANO ALBANESE

Ferdinando Nociti

SINDACO DI TERRANOVA DA SIBARI

Luigi Lirangi

SINDACO DI TREBISACCE

Alex Aurelio

PRESIDENTE ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Valentina Viola

ENTE GESTORE RISERVE NATURALI REGIONALI "LAGO DI TARSIA - FOCE DEL FIUME
CRATI" - AMICI DELLA TERRA ITALIA

Agostino Brusco

ARCIVESCOVO ARCIDIOCESI ROSSANO-CARIATI

Mons. Maurizio Aloise

VESCOVO DIOCESI CASSANO ALL'JONIO

Mons. Francesco Savino

AMMINISTRATORE UNICO AMARELLI FABBRICA DI LIQUIRIZIA S.R.L.

Fortunato Amarelli

ASS. CENTRO STUDI NATURALISTICI DEL POLLINO "IL NIBBIO"

Nicola Bloise

ASS. CULT. "GENNARO PLACCO"

Demetrio Emmanuele

ASS. ONLUS DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ARTE "A.O.P.C.A. L. NOIA"

Salvatore Noia
